

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N°	6	—
IN DATA	11.07.2007	—
PROTOCOLLO N°	954	—

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO “DESTRA PIAVE” ALLA SOCIETA’ “ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.”. LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITA' D'AMBITO E IL GESTORE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette (2007) addì undici (11) del mese di luglio alle ore 18.30, in Conegliano presso la sala riunioni dell'Auditorium “Toniolo” sito in Via Galilei n. 32, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 839 in data 28.06.2007 si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Vittorio Veneto Prof. Giancarlo Scottà e con l'intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati
Alano di Piave	2.773	0,0032	0	0
Altivole	6.122	0,0070	0	0
Arcade	3.440	0,0039	1	3.440
Asolo	7.605	0,0081	1	7.605
Borso del Grappa	4.935	0,0056	0	0
Breda di Piave	6.348	0,0072	0	0
Caerano S. Marco	7.027	0,0080	1	7.027

Caorle	11.342	0,0129	0	0
Cappella Maggiore	4.412	0,0050	0	0
Carbonera	9.804	0,0112	1	9.804
Casale sul Sile	9.461	0,0108	1	9.461
Casier	8.935	0,0102	1	8.935
Castelcucco	1.871	0,0021	1	1.871
Castelfranco Veneto	31.486	0,0359	0	0
Castello di Godego	6.437	0,0073	0	0
Cavaso del Tomba	2.675	0,0030	1	2.675
Ceggia	5.096	0,0058	0	0
Cessalto	3.134	0,0036	0	0
Chiarano	3.114	0,0035	0	0
Cimadolmo	3.327	0,0038	1	3.327
Cison di Valmarino	2.553	0,0029	1	2.553
Codognè	5.068	0,0058	0	0
Colle Umberto	4.572	0,0052	0	0
Conegliano	35.100	0,0400	1	35.100
Cordignano	6.374	0,0073	1	6.374
Cornuda	5.730	0,0065	0	0
Crespano del Grappa	4.328	0,0049	1	4.328
Crocetta del Montello	5.709	0,0065	1	5.709
Eraclea	12.460	0,0142	1	12.460
Farra di Soligo	7.892	0,0090	0	0
Follina	3.646	0,0042	1	3.646
Fontanelle	5.471	0,0062	0	0
Fonte	5.479	0,0062	1	5.479
Fossalta di Piave	4.022	0,0046	1	4.022
Fregona	2.927	0,0033	1	2.927
Gaiarine	6.161	0,0070	0	0
Giavera del Montello	4.318	0,0049	0	0
Godega di S. Urbano	5.954	0,0068	0	0
Gorgo al Monticano	3.977	0,0045	1	3.977
Istrana	7.763	0,0088	1	7.763
Jesolo	22.698	0,0259	1	22.698
Loria	7.764	0,0088	0	0
Mansuè	4.132	0,0047	0	0
Marcon	12.199	0,0139	0	0
Mareno di Piave	7.870	0,0090	0	0
Maser	4.846	0,0055	0	0
Maserada sul Piave	7.575	0,0086	1	7.575
Meolo	6.054	0,0069	0	0
Miane	3.416	0,0039	1	3.416
Monastier di Treviso	3.554	0,0041	0	0
Monfumo	1.428	0,0016	1	1.428
Montebelluna	27.539	0,0314	1	27.539
Moriago della Battaglia	2.627	0,0030	1	2.627
Motta di Livenza	9.657	0,0110	0	0
Musile di Piave	10.249	0,0117	1	10.249
Mussolente	6.663	0,0076	0	0
Nervesa della Battaglia	6.653	0,0076	0	0
Noventa di Piave	5.952	0,0068	1	5.952
Oderzo	17.316	0,0197	0	0
Ormelle	4.087	0,0047	0	0

Orsago	3.598	0,0041	1	3.598
Paderno del Grappa	2.002	0,0023	0	0
Paese	18.407	0,0210	1	18.407
Pederobba	7.061	0,0080	0	0
Pieve di Soligo	10.673	0,0122	1	10.673
Ponte di Piave	7.128	0,0081	1	7.128
Ponzano Veneto	9.783	0,0111	1	9.783
Portobuffolè	739	0,0008	1	739
Possagno	2.029	0,0023	0	0
Povegliano	4.109	0,0047	1	4.109
Quarto d'Altino	7.228	0,0082	1	7.228
Quero	2.312	0,0026	0	0
Refrontolo	1.805	0,0021	1	1.805
Revine Lago	7.491	0,0085	0	0
Riese Pio X	9.627	0,0110	0	0
Roncade	11.911	0,0136	1	11.911
Salgareda	5.574	0,0064	0	0
S. Biagio di Callalta	11.439	0,0130	1	11.439
S. Donà di Piave	35.417	0,0404	0	0
San Fior	6.153	0,0070	1	6.153
San Pietro di Fioletto	4.890	0,0056	1	4.890
San Polo di Piave	4.536	0,0052	0	0
San Vendemiano	8.776	0,0100	1	8.776
San Zenone Ezz.	6.506	0,0074	0	0
Santa Lucia di Piave	7.226	0,0082	1	7.226
Sarmede	3.004	0,0034	1	3.004
Segusino	1.980	0,0023	1	1.980
Sernaglia della Battaglia	5.799	0,0066	1	5.799
Silea	9.114	0,0104	1	9.114
Spresiano	9.251	0,0105	0	0
Susegana	10.754	0,0123	1	10.754
Tarzo	4.537	0,0052	0	0
Torre di Mosto	4.302	0,0049	1	4.302
Trevignano	9.074	0,0103	1	9.074
Treviso	80.144	0,0913	1	80.144
Valdobbiadene	10.624	0,0121	0	0
Vas	864	0,0010	0	0
Vazzola	6.405	0,0073	0	0
Vedelago	13.826	0,0158	0	0
Vidor	3.405	0,0039	0	0
Villorba	16.921	0,0193	1	16.921
Vittorio Veneto	29.184	0,0333	1	29.184
Volpago del Montello	9.084	0,0104	0	0
Zenson di Piave	1.694	0,0019	0	0
Provincia Belluno	0	0,0000	0	0
Provincia Vicenza	0	0,0000	0	0
Provincia di Treviso	0	0,0000	0	0
Provincia di Venezia	0	0,0000	0	0
TOTALI	877.513	1	54	514.108
Quorum abitanti richiesto	292.504		Enti presenti	Abitanti rappres.
Quorum enti richiesto	36			
Quorum abitanti raggiunto	SI			
Quorum enti raggiunto	SI			

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:

ENTI: 36

ABITANTI : 292.504.

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
54	514.108	0,59
ENTI ASSENTI		
54	363.405	0,41
TOTALI 108	877.513	1,000

Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 6
DEL 11 LUGLIO 2007

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO “DESTRA PIAVE” ALLA SOCIETA’ “ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L”. LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’AUTORITA’ D’AMBITO E IL GESTORE. APPROVAZIONE.

ALLE ORE 19.30 ENTRA IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SALGAREDA PER CUI I PRESENTI SONO ORA 55 PARI AD ABITANTI 519.682.

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Come da mandato dell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione di questa Autorità si è adoperato per poter pervenire all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante il ricorso al cosiddetto affidamento “in house providing” a uno o più Enti attualmente salvaguardati ed opportunamente associati. In forza della deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 26/05/2005 il territorio è stato suddiviso in due parti aggregando ad ognuna di esse le gestioni salvaguardate S.I.S.P. - A.S.I. - SILE-PIAVE per la “sinistra piave” e per la “destra piave” le gestioni salvaguardate S.I.C. - SIA - Schievenin alle quali in un secondo momento sono stati aggiunti i Comuni di Treviso e Castelfranco Veneto.

Le due realtà così considerate hanno dato origine i primi alla Piave Servizi S.c.r.l. e i secondi all’Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

La Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. si è costituita con atto del Notaio Dr.ssa Ada Stiz di Treviso in data 06.07.2007.

Pur in attesa della sottoscrizione dei patti parasociali e del contratto di direzione e coordinamento, questa Autorità ritiene di dover comunque procedere alla formulazione di una proposta di linee di indirizzo necessarie per la stipula della convenzione e del relativo disciplinare del servizio, precisando che questo documento non può che essere perfettamente identico a quello approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 27.03.2007 e relativo all’affidamento della gestione “in house providing” del servizio idrico integrato nel territorio “Sinistra Piave” alla Società Piave Servizi s.c.r.l..

Si ricorda che secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 11 dello statuto di questa Autorità la convenzione diretta a regolare i rapporti tra Autorità d’Ambito e soggetti gestori dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa autorità e trasmessa ai Comuni che hanno facoltà di formulare all’assemblea d’Ambito entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, proprio motivato parere anche supportato da eventuali proposte di emendamento.

Do ora lettura delle linee di indirizzo che convenzione e/o disciplinare dovranno tassativamente prevedere:

1. L'affidamento da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" della titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo quanto previsto nella convenzione stessa e negli allegati tecnici costituenti parte integrale e sostanziale del medesimo atto;
2. La subordinazione dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - i. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
 - ii. del capitale interamente pubblico;
 - iii. del requisito dell'"attività prevalente".La perdita di anche uno solo di tali requisiti comporterà la revoca dell'affidamento e l'anticipata cessazione degli effetti della convenzione con conseguente diritto per l'A.A.T.O. di ritenere la garanzia fidejussoria di cui al successivo punto n. 6;
3. L'esecuzione del servizio da parte del Gestore a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali, da esso interamente controllate: Schievenin Gestione s.r.l., Servizi Idrici della Castellana, S.I.A. S.p.A. e Comune di Treviso;
4. L'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento:
 - i. definizione del S.I.I., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comprensivo di progettazione, realizzazione, non escluse le attività di esproprio se delegate, e gestione delle opere;
 - ii. gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti e delle direttive dell'A.A.T.O.;
 - iii. diritto esclusivo del Gestore di esercitare il servizio affidato nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti;
 - iv. accettazione degli indirizzi, delle condizioni e delle modalità che saranno stabiliti dall'AATO al fine del rispetto del principio di unicità della gestione per l'intero ambito ai sensi art. 147 D.Lgs. 152/2006.

5. La definizione del perimetro dell'area servita e dei destinatari del servizio secondo quanto già determinato dall'Assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 5 del 25.05.2004;
6. L'erogazione del servizio affidato secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse tipologie d'utenza ed osservanza degli standards minimi individuati dalla disciplina vigente, dalla convenzione di cui al suddetto art. 1 e dall'A.A.T.O.;
7. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. della tariffa, sia per il periodo transitorio, che a regime, eventualmente diversificata per territorio e tipologia di utenza, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con particolare riferimento agli artt. 154 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
8. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. dei casi e delle modalità, anche su richiesta del Gestore, di revisioni ordinarie e straordinarie della tariffa e del Piano d'Ambito;
9. L'adozione da parte del Gestore, entro 6 mesi dal provvedimento di affidamento, della Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvati dall'A.A.T.O.;
10. Il Gestore del servizio idrico integrato si impegna ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate
11. La presentazione da parte del Gestore di adeguata garanzia fidejussoria che dovrà essere annualmente aggiornata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.A.T.O.;
12. La fissazione delle modalità e dei tempi di comunicazione all'A.A.T.O.:
 - dei risultati dei rilievi periodici sulla qualità del servizio;
 - degli indicatori gestionali e tecnici definiti dal "Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato";
13. L'obbligo reciproco del Gestore e dell'Autorità d'Ambito di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio

- Idrico Integrato, e definizione delle modalità per ripristinare tale equilibrio, nell'ipotesi in cui lo stesso venga meno per cause non imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
14. L'obbligo del Gestore di attuare le direttive, i piani e i programmi dell'A.A.T.O. relativi al Servizio Idrico Integrato nell'ambito del Piano d'Ambito approvato;
 15. L'esercizio del controllo degli scarichi industriali da parte del Gestore e rilascio delle relative autorizzazioni e stipula di eventuali convenzioni come da previsione ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.
 16. La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente .
 17. L'obbligo degli Enti Locali di consegnare al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento saranno portati a termine dalle amministrazioni appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse;
 18. L'autorizzazione al Gestore da parte dei Comuni appartenenti all'A.A.T.O., per tutta la durata della convenzione, di eseguire tutti i lavori necessari alla realizzazione e alla corretta gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature del S.I.I., anche utilizzando il suolo e sottosuolo di strade, terreni e aree pubbliche;
 19. Il subentro del Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite, con l'esclusione della responsabilità del Gestore per obbligazioni pregresse;
 20. La predisposizione da parte del Gestore, entro 3 mesi dall'affidamento della gestione, di un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio;
 21. Il Gestore assume l'obbligo di garantire il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto al personale in servizio da almeno otto mesi prima dell'affidamento del servizio presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili e imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà

soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro. Il Gestore si impegna inoltre, nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, ad applicare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

22. Le responsabilità, gli obblighi e i doveri del Gestore verso terzi e verso l'A.A.T.O. per danni provocati a persone e/o beni;
23. Il diritto del Gestore, dopo la stipula della convenzione, ad opporsi agli atti dell'A.A.T.O. qualora gli stessi importino indebite limitazioni alla sua autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali maggiori aggravii economici nella gestione del servizio (es. oneri di servizio pubblico, costi sociali...) come meglio definiti ex art. 11, allegato B, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 388 del 12.02.1999;
24. Le modalità di esercizio da parte dell'A.A.T.O. del potere di controllo e vigilanza sulla gestione e sugli obblighi in capo al Gestore;
25. Le modalità di contestazione di eventuali inadempienze contrattuali e le relative penali;
26. L'individuazione dei casi di risoluzione e di recesso delle parti;
27. La risoluzione di eventuali controversie che dovrà essere definita mediante ricorso all'arbitrato.
28. La definizione dei costi esogeni così come individuati dall'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai mutui pregressi assunti dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e agli oneri previsti per il ristoro da corrispondere agli Enti Locali ed alle società di gestione salvaguardate come da delibera A.A.T.O. n. 5 del 19.09.2006. I mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e anni successivi potranno essere assunti dal Gestore solo previo assenso dell'A.A.T.O.;
29. La durata trentennale dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con facoltà dell'Autorità di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola Gestione Ordinaria senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo;
30. Il divieto, anche parziale, di cessione o di concessione a terzi del servizio;

31. Le modalità di restituzione delle opere al termine, per qualsiasi causa, dell'affidamento, distinguendo tra le diverse ipotesi di restituzione delle stesse affidate in concessione inizialmente o successivamente al Gestore, ed opere finanziate dal Gestore e/o sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria.

32. I requisiti che rendano bancabile la convenzione, tali da consentire al Gestore il finanziamento da parte di istituti di credito per realizzare gli interventi programmati.

Voglio ringraziare per la costituzione dell'ATS s.r.l., sperando che anche gli altri due Comuni che non hanno aderito in questa fase si ravvedano ed entrino nella società entro il prossimo 30 settembre.

PRESIDENTE: Apriamo la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire sul punto all'ordine del giorno?

SINDACO COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO: Volevo innanzitutto complimentarmi per la costituzione di questa nuova Società. Tutti sappiamo il percorso travagliato che si è dovuto affrontare per arrivare alla sottoscrizione. Mi auguro, come diceva prima anche il Presidente che ora i due Comuni che sono rimasti fuori abbiano a rivedere la loro decisione. Ma io vorrei ora sollecitare i Sindaci che fanno parte del territorio della "Destra Piave" a pervenire quanto prima ad un accordo con l'ATS. Questo lo dico perché mi sembra ci siano ancora delle piccole incomprensioni su come procedere. Sarà compito dell'ATO che dovrà continuare la sua azione di regia, come l'ha fatto sino ad ora e spero ancora meglio, per far sì, unitamente al Consiglio di Amministrazione della neo costituita ATS, che si arrivi entro la fine di quest'anno ad avere delle gestioni che funzionano e che si arrivi anche ad una tariffa unica su tutto il territorio dell'ATO. Questo è l'augurio e lo sprono che faccio soprattutto ai Sindaci della "Destra Piave". Grazie.

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 55 pari ad abitanti 519.682

Votanti: 55 pari ad abitanti 519.682

Voti favorevoli: UNANIMITA'

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO;

Il Presidente chiede inoltre di votare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 55 pari ad abitanti 519.682

Votanti: 55 pari ad abitanti 519.682

Voti favorevoli: UNANIMITA'
Voti contrari: NESSUNO
Astenuiti: NESSUNO;

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 26/05/2005 con la quale il territorio di proprio competenza veniva suddiviso in due parti "sinistra piave" e "destra piave" come peraltro descritto anche dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione d'Assemblea n. 9 del 09/12/2003 e con deliberazione d'Assemblea n. 6 del 25/05/2004;

DATO ATTO che la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. si è costituita con atto del Notaio Dr.ssa Ada Stiz in data 06.07.2007;

CHE la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. formata dagli Enti Salvaguardati Schievenin Gestione s.r.l., Servizi Idrici della Castellana, S.I.A.S. S.p.A. e Comune di Treviso è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per l'affidamento "in house providing" del servizio idrico integrato;

DATO ATTO che la predetta società è costituita dai comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della battaglia, Mussolente, Nervosa della Battaglia, Paterno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possano, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spregiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vido, Villorba, Volpago del Montello;

RITENUTO di fissare le linee di indirizzo al fine di pervenire alla definizione della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato e regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e società di gestione affidataria;

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alle predette linee direttive, così come esposte dal Presidente nell'intervento di presentazione dell'argomento;

RICORDATO che la convenzione ai sensi degli artt. 8 e 11 del vigente Statuto di questa Autorità deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione e trasmessa ai Comuni che hanno facoltà di fornire all'Assemblea d'Ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta proprio

motivato parere anche supportato da eventuali proposte di emendamento e approvata definitivamente dall'Assemblea d'Ambito

;
VISTO l'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che: "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'U.E. con conferimento della titolarità del servizio: [.....omissis.....] a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti Pubblici titolari del Capitale Sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano";

VISTO il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni vista la Legge Regionale 27/03/1998 n. 5;

VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

CON VOTI favorevoli UNANIMITA', contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
- di affidare il servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con sede a Montebelluna in Via Schiavonesca Priula, n. 86, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che per tale effetto, subentrerà nelle gestioni precedentemente affidate agli Enti Salvaguardati e in economia;
- di disporre che l'affidamento di cui al punto precedente svolga effetto immediato nei confronti dei seguenti locali soci fondatori: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della battaglia, Mussolente, Nervosa della Battaglia, Paterno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possano, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spregiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vido, Villorba, Volpago del Montello;

- di approvare le linee di indirizzo in ordine alla stipula della convenzione di gestione regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e il gestore affidatario, che di seguito si riportano:

1. L'affidamento da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" della titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo quanto previsto nella convenzione stessa e negli allegati tecnici costituenti parte integrale e sostanziale del medesimo atto;
2. La subordinazione dell'affidamento della titolarità della gestione del servizio alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - i. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
 - ii. del capitale interamente pubblico;
 - iii. del requisito dell'"attività prevalente".
3. La perdita di anche uno solo di tali requisiti comporterà la revoca dell'affidamento e l'anticipata cessazione degli effetti della convenzione con conseguente diritto per l'A.A.T.O. di ritenere la garanzia fidejussoria di cui al successivo punto n. 6;
4. L'esecuzione del servizio da parte del Gestore a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali, da esso interamente controllate: Schievenin Gestione s.r.l., Servizi Idrici della Castellana, S.IA. S.p.A. e Comune di Treviso;
5. L'esatta individuazione dell'oggetto dell'affidamento:
 - i. definizione del S.I.I., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comprensivo di progettazione, realizzazione, non escluse le attività di esproprio se delegate, e gestione delle opere;
 - ii. gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti e delle direttive dell'A.A.T.O.;
 - iii. diritto esclusivo del Gestore di esercitare il servizio affidato nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti;

- iv. accettazione degli indirizzi, delle condizioni e delle modalità che saranno stabiliti dall'AATO al fine del rispetto del principio di unicità della gestione per l'intero ambito ai sensi art. 147 D.Lgs. 152/2006.
6. La definizione del perimetro dell'area servita e dei destinatari del servizio secondo quanto già determinato dall'Assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 5 del 25.05.2004;
7. L'erogazione del servizio affidato secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse tipologie d'utenza ed osservanza degli standards minimi individuati dalla disciplina vigente, dalla convenzione di cui al suddetto art. 1 e dall'A.A.T.O.;
8. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. della tariffa, sia per il periodo transitorio, che a regime, eventualmente diversificata per territorio e tipologia di utenza, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con particolare riferimento agli artt. 154 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
9. La determinazione da parte dell'A.A.T.O. dei casi e delle modalità, anche su richiesta del Gestore, di revisioni ordinarie e straordinarie della tariffa e del Piano d'Ambito;
10. L'adozione da parte del Gestore, entro 6 mesi dal provvedimento di affidamento, della Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvati dall'A.A.T.O.;
11. Il Gestore del servizio idrico integrato si impegna ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate
12. La presentazione da parte del Gestore di adeguata garanzia fidejussoria che dovrà essere annualmente aggiornata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.A.T.O.;
13. La fissazione delle modalità e dei tempi di comunicazione all'A.A.T.O.:
14. dei risultati dei rilievi periodici sulla qualità del servizio;

15. degli indicatori gestionali e tecnici definiti dal “Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato”;
16. L’obbligo reciproco del Gestore e dell’Autorità d’Ambito di raggiungere e mantenere l’equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato, e definizione delle modalità per ripristinare tale equilibrio, nell’ipotesi in cui lo stesso venga meno per cause non imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
17. L’obbligo del Gestore di attuare le direttive, i piani e i programmi dell’A.A.T.O. relativi al Servizio Idrico Integrato nell’ambito del Piano d’Ambito approvato;
18. L’esercizio del controllo degli scarichi industriali da parte del Gestore e rilascio delle relative autorizzazioni e stipula di eventuali convenzioni come da previsione ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.
19. La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall’affidamento, dei beni e degli impianti necessari all’erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l’onere del Gestore di garantirne l’efficienza nel rispetto della normativa vigente .
20. L’obbligo degli Enti Locali di consegnare al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l’affidamento. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell’affidamento saranno portati a termine dalle amministrazioni appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse;
21. L’autorizzazione al Gestore da parte dei Comuni appartenenti all’A.A.T.O., per tutta la durata della convenzione, di eseguire tutti i lavori necessari alla realizzazione e alla corretta gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature del S.I.I., anche utilizzando il suolo e sottosuolo di strade, terreni e aree pubbliche;
22. Il subentro del Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite, con l’esclusione della responsabilità del Gestore per obbligazioni pregresse;
23. La predisposizione da parte del Gestore, entro 3 mesi dall’affidamento della gestione, di un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio;

24. Il Gestore assume l'obbligo di garantire il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto al personale in servizio da almeno otto mesi prima dell'affidamento del servizio presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili e imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro. Il Gestore si impegna inoltre, nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, ad applicare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
25. Le responsabilità, gli obblighi e i doveri del Gestore verso terzi e verso l'A.A.T.O. per danni provocati a persone e/o beni;
26. Il diritto del Gestore, dopo la stipula della convenzione, ad opporsi agli atti dell'A.A.T.O. qualora gli stessi importino indebite limitazioni alla sua autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali maggiori aggravii economici nella gestione del servizio (es. oneri di servizio pubblico, costi sociali...) come meglio definiti ex art. 11, allegato B, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 388 del 12.02.1999;
27. Le modalità di esercizio da parte dell'A.A.T.O. del potere di controllo e vigilanza sulla gestione e sugli obblighi in capo al Gestore;
28. Le modalità di contestazione di eventuali inadempienze contrattuali e le relative penali;
29. L'individuazione dei casi di risoluzione e di recesso delle parti;
30. La risoluzione di eventuali controversie che dovrà essere definita mediante ricorso all'arbitrato.
31. La definizione dei costi esogeni così come individuati dall'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai mutui pregressi assunti dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e agli oneri previsti per il ristoro da corrispondere agli Enti Locali ed alle società di gestione salvaguardate come da delibera A.A.T.O. n. 5 del 19.09.2006. I mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e anni successivi potranno essere assunti dal Gestore solo previo assenso dell'A.A.T.O.;

32. La durata trentennale dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con facoltà dell'Autorità di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola Gestione Ordinaria senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo;

33. Il divieto, anche parziale, di cessione o di concessione a terzi del servizio;

34. Le modalità di restituzione delle opere al termine, per qualsiasi causa, dell'affidamento, distinguendo tra le diverse ipotesi di restituzione delle stesse affidate in concessione inizialmente o successivamente al Gestore, ed opere finanziate dal Gestore e/o sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria.

35. I requisiti che rendano bancabile la convenzione, tali da consentire al Gestore il finanziamento da parte di istituti di credito per realizzare gli interventi programmati.

- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dello Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, resi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- di dichiarare con votazione separata come riportata nelle premesse la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:

IL DIRETTORE

(Dr. Salvatore Minardo)